

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA


LA REGIONE PIEMONTE

E

LA PROVINCIA DI CUNEO

PER IL "SOSTEGNO DEI COMUNI MONTANI VOLTO A  
FAVORIRE I PROGETTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA  
OUTDOOR"

Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali



## Premesse

Il territorio cuneese, il più vasto delle province regionali piemontesi, è composto da vari piccoli comuni montani.

La Provincia di Cuneo ha sottolineato l'esigenza di incoraggiare i piccoli centri alla pratica sportiva con un'attenzione particolare rivolta ai giovani che intendano valorizzare le tradizioni sportive del territorio.

Con nota del 21 settembre 2007 – Prot. n. 542/1 – la Provincia di Cuneo ha richiesto alla Regione Piemonte un intervento attraverso un Accordo di Programma, per "favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni".

In data 8 ottobre 2007 con nota Prot. n. 507/ 2007/Pres., la Regione ha chiesto alla Provincia di Cuneo informazioni approfondite sulle tipologie degli interventi da realizzare.

Con nota del 7 novembre 2008 – Prot. n. 14559/G – la Provincia di Cuneo ha precisato di richiedere il finanziamento regionale per alcune iniziative sportive c.d. outdoor avviate da enti, associazioni e cooperative sportive e giovanili in territori montani, in modo da favorire la pratica dello sport in montagna e la stabilizzazione professionale dei gruppi giovanili che hanno avviato tali attività. Con la medesima nota è stata inviata copia del bando predisposto a tal fine.

A seguito di numerosi colloqui e incontri con i referenti della Provincia è stata predisposta una nuova bozza di bando per la realizzazione, messa a norma, ampliamento e/o diversificazione di impianti sportivi per la pratica di sport outdoor con particolare riferimento alle palestre di roccia, ai centri attrezzati per gli sport invernali (con esclusione di quelli destinati allo sci) nonché ai centri per la pratica della canoa/kajak.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 117776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

vista la richiesta della Provincia di Cuneo con lettera prot. n. 542 del 21/09/2007 di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma;

dato atto che a seguito di numerosi incontri avvenuti a Torino, la Regione Piemonte si è dichiarata disponibile a finanziare l'intervento, ritenuto di pubblico interesse, "Sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor" attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma;



verificato che con nomina del Presidente della Provincia di Cuneo, prot. n. 49307 del 22/09/2008, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 40 del 2/10/2008 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Alessandro Lovera;

vista la comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'accordo di programma pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte;

preso atto che la Provincia di Cuneo, a seguito del trasferimento del dott. Alessandro Lovera ad altro Ente, ha individuato, con Deliberazione della Giunta n. 48 del 10/02/2009, il nuovo Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Pier Luigi De Stefanis, dandone comunicazione sul B.U. della Regione Piemonte n. 8 del 26/02/2009;

vista la scheda di intervento relativa all'iniziativa in oggetto compilata dalla Provincia di Cuneo e allegata al presente Accordo (allegato 1);

dato atto che nel corso della Conferenza di Servizi indetta dal Responsabile del Procedimento dott. Alessandro Lovera presso gli uffici della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport in data 20/10/2008, il cui verbale è allegato al presente Atto (Allegato 2), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti.

### SI STABILISCE CHE

Il giorno **ventinove** del mese di **settembre** dell'anno **duemilanove** in Torino, presso la sede regionale di Via Avogadro n. 30;

TRA

la REGIONE PIEMONTE (C.F.8008760016) rappresentata dall'Assessore allo Sport, Giuliana Manica

la PROVINCIA DI CUNEO (C.F. 00447820044) rappresentata dall'Assessore allo Sport, Giuseppe Lauria

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.





## Art. 2 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi per il "Sostegno dei comuni montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor", individuati mediante apposita procedura concorsuale.

## Art. 3 Tipologia di interventi finanziabili

La procedura concorsuale di finanziamento definita dalla Provincia di Cuneo sarà riservata ai Comuni montani con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nel territorio delle Comunità Montane della Provincia con priorità per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti (dati ultimo censimento ufficiale anno 2001).

Potranno inoltre essere presentate istanze di contributo da parte di:

- singoli Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti in collaborazione con associazioni sportive;
- aggregazioni di Comuni montani;
- aggregazioni di Comuni montani in collaborazione con associazioni sportive.

Le aggregazioni di comuni dovranno necessariamente essere costituite da comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Le associazioni sportive che partecipano al progetto/intervento devono essere costituite senza fine di lucro, regolarmente affiliate ad un EPS e/o FS e/o DSA riconosciuti dal CONI, con Statuto regolarmente registrato e depositato entro e non oltre il 31/12/2008.

La situazione dell'impiantistica sportiva sarà valutata tenendo conto degli esiti del censimento dell'impiantistica sportiva regionale.

## Art. 4 Soggetto attuatore

La Provincia di Cuneo è il soggetto attuatore dell'Accordo di Programma attraverso l'attivazione della procedura concorsuale di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3.

## Art. 5 Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- a) la Provincia di Cuneo si impegna a:
- approvare, sentita la Regione, la procedura concorsuale di finanziamento (bando provinciale), di cui ai precedenti articoli, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
  - gestire la procedura concorsuale di finanziamento nel rispetto del procedimento amministrativo definito dalla L.R. n. 7/2005;



CUNEO

- definire e adottare, sentita la Regione, i criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione da indicare nel bando provinciale;
- eseguire le istruttorie delle istanze di contribuzione secondo i termini definiti nel bando provinciale;
- comunicare gli esiti della procedura concorsuale di finanziamento alla Direzione regionale competente;
- compilare ed aggiornare semestralmente le schede-intervento, per ognuno degli interventi individuati nella graduatoria approvata, relative all'avanzamento delle opere ed a inviarle agli uffici regionali competenti;
- trasmettere alla Regione, alla conclusione di tutti gli interventi, la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere.

b) la Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare con la Provincia di Cuneo alla definizione dei criteri di priorità e di valutazione delle istanze di contribuzione ed all'istruttoria delle istanze medesime;
- finanziare l'intervento oggetto del presente Accordo, erogando alla Provincia di Cuneo un contributo complessivo di €. 250.000,00, da liquidare in un'unica soluzione nel corso dell'anno 2009 e ad avvenuta pubblicazione del bando provinciale.

#### Art. 6

#### Recupero delle economie

Le eventuali economie derivanti da minori spese, potranno essere utilizzate, all'interno del programma, previa autorizzazione da parte della Regione Piemonte.

#### Art. 7

#### Tempi e attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino a completa attuazione degli interventi in esso previsti.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'art. 5, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

#### Art. 8

#### Modifiche dell'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.



**Art. 9**  
**Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi**

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

**Art. 10**  
**Effetti dell'Accordo**

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

**Art. 11**  
**Revoca e sanzioni**

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

**Art. 12**  
**Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 del presente accordo.

